CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

120 - 2014 - 3- 609

LEGGE REGIONALE 15 GENNAIO 2014, N. 3

Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2013, n. 34 (Misure urgenti in materia di anticipazione degli ammortizzatori sociali) e alla legge regionale n. 16 del 2013 in materia di procedimento elettorale.

Art. 1

Modifica dell'articolo 1 della legge regionale n. 34 del 2013

- 1. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 2013, n. 34 (Misure urgenti in materia di anticipazione degli ammortizzatori sociali) è sostituito dal seguente:
- "4. La Regione è l'unica responsabile delle anticipazioni effettuate ai lavoratori di cui al comma 1. La Regione, qualora la concessione dell'anticipazione degli ammortizzatori sociali non si perfezioni, è autorizzata a qualificare la stessa come intervento regionale straordinario di sostegno al reddito.".

Art. 2

Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2013

1. L'allegato A della legge regionale 26 luglio 2013, n. 16 (Organizzazione amministrativa del procedimento e delle votazioni per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale)), è sostituito dall'allegato A di cui alla presente legge.

Art. 3


Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

2

ALLEGATO A alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 16

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA



3

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

21 ' 1172 '1 . 111
Elezione del Presidente della Regione e del Consiglio re-
ionale della Sardegna
(data della elezione)
Circoscrizione elettorale
Scheda per la votazione
Scheda per la votazione
Firma dello scrutatore
Bollo

4

SPECIFICHE TECNICHE

La scheda è di norma suddivisa in quattro parti uguali.

La prima parte, al pari della terza, contiene gli spazi necessari per riprodurre iniziando da sinistra, verticalmente ed in misura omogenea, racchiusi ciascuno in un apposito rettangolo, i contrassegni delle liste presentate a livello circoscrizionale con una riga, posta a destra di ciascun contrassegno, destinata all'espressione dell'eventuale voto di preferenza.

Sulla seconda parte, così come sulla quarta, collocati a destra e geometricamente in posizione centrale rispetto al rettangolo ovvero all'insieme dei rettangoli contenenti i contrassegni delle liste circoscrizionali, sono stampati il nome ed il cognome del candidato alla carica di Presidente della Regione con accanto, a destra, il relativo contrassegno o i contrassegni delle liste circoscrizionali ad esso collegate.

I contenuti della prima e della seconda parte, sopra descritti, sono a loro volta contenuti all'interno di un più ampio rettangolo. Si seguono gli stessi criteri per il contenuto della terza e della quarta parte e delle eventuali parti successive.

I rettangoli più ampi sono disposti sulla scheda, dall'alto verso il basso, secondo l'ordine assegnato ai candidati alla carica di Presidente della Regione risultato dal sorteggio compiuto dall'Ufficio centrale regionale ed avente efficacia per tutte le circoscrizioni elettorali della Regione.

Del pari, in caso di coalizione, ciascun rettangolo contenente il contrassegno della lista circoscrizionale appartenente alla coalizione e la relativa riga destinata all'eventuale indicazione della preferenza è collocato all'interno del rettangolo più ampio, in cui sono contenuti anche il nome e il cognome del candidato Presidente collegato con accanto i relativi contrassegni, seguendo l'ordine risultante dai sorteggi effettuati dall'Ufficio centrale regionale per ciascuna circoscrizione all'interno di ciascuna coalizione. I contrassegni delle liste collegate, posti a destra del nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Regione, sono disposti nella stessa sequenza determinata dal sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale regionale per ciascuna circoscrizione all'interno di ciascuna coalizione, con le modalità di cui alla rappresentazione grafica.

I contrassegni delle liste circoscrizionali da riprodurre nella prima e nella terza parte non possono essere, complessivamente, in numero superiore a 9. Qualora in uno spazio debba riprodursi il nominativo di un unico candidato alla carica di Presidente della Regione collegato a più di 9 liste circoscrizionali, l'altezza della scheda dovrà essere opportunamente aumentata in senso verticale, al fine di consentire la stampa di tutti i contrassegni nello stesso spazio. In ogni caso, i contrassegni da riprodurre accanto al nominativo del candidato alla carica di Presidente della Regione devono essere contenuti nel medesimo spazio.

In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, necessarie e sufficienti per la stampa dei contrassegni di tutte le liste ammesse alla competizione elettorale.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada verso destra sulla seconda parte, entrambe sulla terza, il tutto sulla quarta ed, eventualmente, sulla quinta, sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti tra loro. La scheda, così piegata, deve essere ulteriormente piegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente visibile il riquadro stampato, contenente le indicazioni relative a: "Elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale della Sardegna", data della votazione, circoscrizione elettorale, firma dello scrutatore e bollo della sezione.